



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL: (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
email: info@cngelogi.it

AUDIZIONE CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI DEL 09/05/2023

8^A E 9^A COMMISSIONI RIUNITE, SENATO DELLA REPUBBLICA – ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 660 (D-L 39/2023 SICCIÀ)

Signor Presidente, Onorevoli Senatori,

a nome del Consiglio Nazionale dei Geologi e della Commissione Risorse idriche costituita da quest'ultimo, esprimo vivo apprezzamento per l'iniziativa di convocare, per questa audizione, la rappresentanza istituzionale dei geologi italiani, che da sempre svolgono un ruolo fondamentale per una corretta gestione delle risorse idriche nel nostro Paese, e di offrire, quindi, alla categoria di rassegnare le seguenti osservazioni.

Nel condividere la necessità di accelerare il processo di adattamento agli effetti indotti dai cambiamenti climatici e di rilancio economico e sociale del territorio nazionale, rilevo la contestuale necessità di massimizzare i benefici di una gestione sostenibile delle acque, sia superficiali sia sotterranee, considerato che il sistema di governance è chiamato - tra mille difficoltà operative ed istituzionali - ad attuare riforme in linea con normative europee in continua evoluzione.

La Cabina di regia, nell'individuazione e nella *“ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi idrica, individuando quelli che possono essere realizzati da parte del Commissario”*, ed il Commissario straordinario, nello svolgimento dei funzioni conferitegli, sono chiamati, in particolare, a garantire la gestione integrata delle risorse idriche, riconoscendo la funzione strategica non solo delle acque superficiali (sulle quali sono incentrate le considerazioni e le misure suggerite dal decreto in esame), ma anche e soprattutto di quelle sotterranee sia in fase ordinaria sia nell'attuale stato emergenziale.

Solo, così, l'ambizioso programma di contrasto della scarsità idrica e di potenziamento e adeguamento delle infrastrutture idriche potrà assumere un ruolo decisivo nell'elaborazione di strategie e progetti innovativi. È, infatti, questa l'occasione per pianificare misure atte a favorire concretamente e ad accompagnare nel tempo la transizione ecologica del settore idrico: purtroppo, come noto, ogni progetto di gestione a lungo termine trova spesso la propria fonte in iniziative rese necessarie in periodi di crisi, quale è indubbiamente quella idrica che stiamo vivendo.

Lo strumento normativo previsto non può, quindi, avere una valenza ed efficacia limitata nel tempo, ma necessita di essere trasformato in uno strumento stabile di governo delle acque.

Le ragioni sono molteplici, ma risiedono principalmente nel fatto che le attività previste tra i compiti della struttura commissariale non possono ragionevolmente esaurirsi, considerando la prevista proroga, nel 2024.

Risulta, pertanto, auspicabile, in continuità con le scelte operate dal decreto legge in esame, porre le basi per l'istituzione, nel prossimo futuro, di una autorità nazionale per il governo della risorsa, che restituisca - all'interno di un quadro conoscitivo adeguato e continuamente aggiornato - una regia unica per una pianificazione a lungo e medio termine, comprensiva di misure non

strutturali e strutturali, integrando i sistemi di distribuzione delle acque da captazione superficiale con quelle sotterranee, in modo da pervenire ad una gestione adattiva della risorsa idrica, e quindi mitigare il problema della siccità guardando alle interazioni sotto i suoi vari aspetti ed interferenze.

È indubbio che il conseguimento di tale ambizioso obiettivo dipende e dipenderà dall'affidabilità delle conoscenze sull'effettivo stato qualitativo e quantitativo delle risorse idriche superficiali e sotterranee.

Lo stesso Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici sottolinea che la *“quantità delle risorse idriche rinnovabili in Italia corrisponde a circa 116 miliardi di m³”*, ma non sono disponibili dati recenti sui volumi di acqua effettivamente utilizzabili. Criticità nella valutazione dei bilanci idrologici e del monitoraggio delle portate dei corsi d'acqua e delle sorgenti, fondamentali per l'analisi delle modifiche dei cicli idrologici e dei rischi ad essi correlati, sono evidenziate anche nel Rapporto sulla disponibilità naturale della risorsa idrica basato sul modello *“BIGBANG”* (ISPRA, rapporto 339/2021).

D'altra parte, i diversi Piani di Gestione delle Acque riconoscono la necessità dell'aggiornamento e dell'attuazione di adeguati programmi di monitoraggio qualitativo e quantitativo dei corpi idrici, oltre che di una più approfondita conoscenza delle pressioni antropiche.

La descrizione macroscopica della condizione idrica dell'intera nazione evidenzia due aspetti fondamentali:

- la distribuzione delle risorse idriche non è omogenea sull'intero territorio nazionale;
- le risorse idriche sotterranee presentano naturalmente una maggiore resilienza ai cambiamenti climatici.

La gestione di tali risorse, per divenire funzionale alle sfide future, necessita di una politica attuativa di tipo *“adattivo”*: deve, quindi, essere basata su un modello conoscitivo aderente alle reali disponibilità e su utilizzi sostenibili nei vari ambiti locali. In particolare, le scelte relative alla tipologia di interventi da realizzare in contrasto alle crisi idriche (dighe, dissalatori, ricariche controllate delle falde ecc.) devono necessariamente essere intercalate nei territori, tenendo conto delle peculiarità geologiche idrologiche ed idrogeologiche degli stessi.

Partendo da tali considerazioni preliminari, il Consiglio Nazionale dei Geologi sottopone alle On.li Commissioni parlamentari riunite alcune proposte di emendamenti al decreto legge in argomento.

* * *

All'articolo 1, comma 3, aggiungere alla seconda alinea la seguente previsione: *“Contestualmente vengono definite procedure per il potenziamento della rete di monitoraggio e l'aggiornamento sistematico dei dati quali-quantitativi relativi alle risorse idriche superficiali e sotterranee.”*.

Non ci si può limitare ad intervenire sulle infrastrutture, ma occorrono nuovi approcci strategici per acquisire ed integrare dati che, in un contesto geologico ed idrogeologico come quello del territorio italiano, consentano la raccolta di informazioni per adeguare il livello conoscitivo della disponibilità della risorsa, in termini sia qualitativi che quantitativi.

* * *

All'articolo 1, comma 4, inserire nella parte finale la seguente previsione: *“Per gli interventi nel settore idrico oggetto di rimodulazione, si prevederà quale parametro di premialità la presenza di opere atte all'incremento dell'infiltrazione efficace ed alla ricarica controllata dei serbatoi idrici sotterranei.”*.

All'articolo 1, comma 6, modificare la seconda alinea come segue: *“Il medesimo decreto provvede altresì a indicare la quota di risorse da destinare agli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, finalizzati al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche e al recupero della capacità di invaso, anche attraverso la valutazione della naturale potenzialità dei corpi idrici sotterranei, la ricarica controllata di questi ultimi, l'uso modulato nel tempo dei volumi idrici immagazzinati e le ~~la realizzazione delle~~ operazioni di sghiaimento e sfangamento delle dighe, sulla base dei progetti di gestione di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”*

All'articolo 3, comma 3, modificare la lettera g) come segue: *“effettua una ricognizione dei corpi idrici sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi di ricarica controllata e degli invasi fuori esercizio temporaneo da finanziare nell'ambito della quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 6, terzo periodo, per favorirne il recupero in alternativa alla dismissione;”*.

All'articolo 4, comma 3, modificare la prima alinea come segue: *“Al fine di promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, l'aggiornamento e il potenziamento delle reti e dei programmi di monitoraggio delle risorse idriche sotterranee e superficiali, nonché l'incremento delle condizioni di sicurezza e il recupero della capacità di invaso, il Commissario, sentite le regioni interessate, individua, entro il 30 giugno 2023, sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi redatti ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi.”*

All'articolo 4, comma 3, aggiungere la seguente previsione finale: *“Entro il 30 settembre 2023, il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente comunica i progetti di fattibilità e di gestione delle reti di monitoraggio dei corpi idrici e delle relative pressioni antropiche, necessari ai fini delle valutazioni dei volumi di acqua effettivamente adoperabili per i diversi usi e per completare lo scenario degli interventi fondamentali per massimizzare l'efficacia della gestione integrata delle risorse e la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici.”*

Gli interventi di ricarica controllata dei serbatoi idrici sotterranei possono rappresentare soluzioni efficienti ed a costi inferiori (circa 1-1,5 € a mc) rispetto, ad esempio, alle dighe ed alla dissalazione, nonché richiedere tempi di realizzazione molto ridotti. Le ricariche controllate delle falde, in alcuni contesti, potrebbero essere, nell'ambito di una strategia più ampia, associati alla realizzazione di piccoli e medi invasi, consentendo di accumulare le acque nei serbatoi e ricaricare contestualmente i corpi idrici sotterranei nei periodi di piena.

A tali interventi deve affiancarsi l'attuazione di adeguati programmi di monitoraggio dei corpi idrici e il conseguente aggiornamento degli strumenti di pianificazione, in particolare dei Piani di Gestione delle Acque e dei Piani di Tutela delle Acque.

Un quadro informativo di insieme, continuo ed aggiornato, risulta, infatti, essenziale al fine di operare scelte tecnicamente ed economicamente idonee per la pianificazione e progettazione delle opere necessarie.

Tutto quanto proposto allo scopo di garantire una utilizzazione differita nel tempo delle risorse idriche sotterranee.

* * *

All'articolo 1, comma 10, inserire nella parte finale la seguente previsione: *“Il Dipartimento si avvale, altresì, a titolo gratuito e per quanto di rispettiva competenza, dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, dei Distretti Idrografici competenti per territorio, dell'Ordine Nazionale dei Geologi, dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.”*

All'articolo 11, comma 4, modificare la seconda alinea come segue: *“L'osservatorio permanente può essere integrato, per le sole attività istruttorie, da esperti, senza diritto di voto, appartenenti ad enti, ivi compresi quelli firmatari dei protocolli d'intesa istitutivi degli osservatori permanenti già operanti presso le Autorità di bacino e quelli di rappresentanza nazionale di categorie professionali aventi specifiche competenze in materia, associazioni, istituti e società pubbliche, competenti nelle materie utili allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, secondo periodo.”*

Gli enti indicati potrebbero offrire il necessario supporto specialistico con invarianza di spesa e con un notevole arricchimento in termini di informazioni e conoscenze tecnico-scientifiche.

* * *

All'articolo 3 aggiungere il seguente comma finale: *“8. Allo scopo di agevolare la raccolta di ulteriori dati per alimentare e arricchire le relative banche utili alla struttura commissariale, le comunicazioni previste dall'articolo 1 della Legge 4 agosto 1984, n. 464, relative a studi ed indagini nel sottosuolo, a mezzo di scavi, pozzi, perforazioni e rilievi geofisici, di profondità superiore ai trenta metri dal piano di campagna ovvero a mezzo di gallerie sub-orizzontali o inclinate di lunghezza superiore ai duecento metri, eseguite nel territorio della Repubblica fino al 31 dicembre 2022 e non trasmesse all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia, entro i termini previsti dal medesimo articolo 1 della Legge 464/1984, devono essere trasmesse entro e non oltre il 31 dicembre 2023. A tali comunicazioni non si applicano le sanzioni previste dall'art. 3 della Legge 4 agosto 1984, n. 464 per le ipotesi di ritardata trasmissione. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sarà emanato dal Presidente dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, su proposta del Direttore del Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia, apposito regolamento recante le modalità tecniche per la trasmissione delle comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo e per la successiva trasmissione dei dati raccolti alla struttura commissariale.”*

Nell'ambito del sistema sanzionatorio generale, appare importante considerare l'opportunità di emanare una disposizione normativa temporanea volta ad agevolare il Servizio Geologico d'Italia nell'acquisizione degli elementi necessari per l'affinamento della

conoscenza della “struttura geologica e idrogeologica” del territorio e per l’implementazione delle specifiche banche dati. A tale fine, è necessario procedere al recupero di molti dati riconducibili alle comunicazioni di cui alla Legge 4 agosto 1984, n. 464 (“Norme per agevolare l’acquisizione da parte del Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale”), che nel tempo sono andati dispersi ovvero trattenuti in banche dati locali e presso professionisti del settore. Evidentemente, le sanzioni previste dall’art. 3 della citata Legge per il caso di ritardata trasmissione delle informazioni relative alle indagini e agli studi realizzati per ricerche idriche non favoriscono il recupero di una grande mole di dati relativi a studi ed indagini effettuate ormai da tempo. La volontaria trasmissione dei dati potrebbe essere agevolata solo da una temporanea sospensione dell’irrogazione delle sanzioni previste per il ritardo nell’invio delle specifiche comunicazioni riferite ai dati raccolti fino alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame.

* * *

All’articolo 5 aggiungere il seguente comma finale: *“Al fine di garantire ulteriormente il raggiungimento degli scopi di cui al comma 1, i pozzi e le opere assimilabili per il prelievo di acqua potabile ai fini domestici sono realizzabili solo previa comunicazione di inizio lavori asseverata di cui all’articolo 6 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.”*

Un ulteriore ed efficace strumento per la raccolta di informazioni indispensabili per l’affinamento della conoscenza della “struttura geologica e idrogeologica” del territorio e per l’implementazione delle specifiche banche dati è da individuarsi nella necessità di regolamentare la realizzazione dei pozzi ad uso domestico, che, pur avendo un’importante incidenza sui prelievi, non hanno una specifica rilevanza edilizia nella normativa vigente e sono, quindi, privi di una progettazione dedicata.

* * *

All’articolo 10, a seguito della modifica della rubrica in *“Modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione e di ricarica controllata dei corpi idrici sotterranei”*, aggiungere i seguenti tre commi: *“3. All’articolo 4 del decreto 2 maggio 2016, n.100 è apportata la seguente modificazione: a) al comma 3 le parole «non intendono» sono sostituite dalle parole «non necessitano di». 4. Le Regioni e le Province autonome che non hanno provveduto agli adempimenti secondo l’art. 4 comma 2 del decreto 2 maggio 2016, n. 100 sono tenute ad effettuare entro il 30 settembre 2023 le comunicazioni di cui al comma 1 lettera a) e b) art. 4 dello stesso decreto. 5. Per le ricariche controllate dei corpi idrici sotterranei, possono essere utilizzate le acque reflue depurate che rispettino i requisiti previsti dall’art. 3 comma 2 lettera a) del decreto 2 maggio 2016, n. 100.”*

Il dispositivo legislativo dovrebbe permettere il riuso dei reflui, adeguatamente trattati, per il rafforzamento e miglioramento qualitativo dei corpi idrici sotterranei, oggi non previsti dalla legislazione nazionale.

Elementi questi fondamentali anche per applicare in maniera corretta gli insegnamenti che possiamo trarre dai più virtuosi esempi di progettazione di impianti per integrare le acque reflue nei sistemi naturali e per trarne il maggiore beneficio possibile in termini quantitativi, qualitativi e di recupero energetico.

* * *

All'articolo 12, comma 1, apportare le seguenti modifiche nella prima parte: *“1. All'articolo 17 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3: 1) al primo periodo, le parole: «da 4.000 euro a 40.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 8.000 euro a 50.000 euro, con riduzione di 1/3 nei casi sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio»; 2) -al secondo periodo, le parole: «da 400 euro a 2.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 2.000 euro a 10.000 euro, con riduzione di 1/3 nei casi sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio»;*”.

Il sistema sanzionatorio per l'estrazione illecita di acqua porterà un sensibile decremento delle richieste di regolarizzazione, che in alcune aree del Paese sta avvenendo con grande impulso. Chiaramente, il prelievo abusivo delle acque va punito e risulta, quindi, condivisibile il rafforzamento del sistema sanzionatorio, ma risulta altresì necessario fare un distinguo tra i prelievi abusivi e quelli in corso di regolarizzazione. Occorre, infatti, incentivare la regolarizzazione delle concessioni mediante riserva di un regime speciale, considerato che essa concorre in maniera fondamentale ad acquisire dati indispensabili ai fini dei bilanci idrologici e della reale gestione della risorsa idrica.

* * *

All'Allegato A, Parte, B, Sezione 1, nella parte finale del paragrafo dedicato alla *“Descrizione del sistema di riutilizzo delle acque”*, apportare la seguente integrazione: *“A ciò si aggiunge ~~una~~ ~~descrizione~~ la caratterizzazione ambientale dello stato delle matrici ~~ambientali~~ circostanti (suolo, acque sotterranee e superficiali, ecosistemi).”*

All'Allegato A, Parte, B, Sezione 2, integrare la prima parte del paragrafo dedicato ai *“Sistemi di controllo qualità e monitoraggio ambientale”* come segue: *“I sistemi di controllo qualità e monitoraggio ambientale ~~devono prevedere l'utilizzo di idonee strumentazioni, ivi incluso l'uso di piezometri di controllo quali – quantitativo, e comprendere tutte le attività di monitoraggio previste per il sistema di riutilizzo delle acque: individuazione di procedure e protocolli per il controllo della qualità del sistema e per il sistema di monitoraggio ambientale.”~~*

Le integrazioni si rendono necessarie al fine di rendere i descritti sistemi efficaci ed efficienti sotto il profilo tecnico per il raggiungimento degli obiettivi che il decreto legge in esame intende perseguire.

* * *

Auspicio che gli emendamenti proposti possano diventare catalizzatori per una operativa gestione integrata delle risorse idriche, considerato che quest'ultima, al di là delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, richiede, come d'altronde riconosciuto dal medesimo decreto, un investimento in educazione culturale, in conoscenza del contesto geologico, ambientale, sociale ed

economico e soprattutto una reale sinergia dei vari enti ed istituzioni con le categorie professionali coinvolte che abbiano specifiche competenze.